

Pieve di Soligo, 05.05.2025

Informativa n. 8

OGGETTO: novità del periodo

<p>Conversione in legge del DI “bollette” (D.L. 19/2025). G.U. n. 98 del 29/04/2025</p>	<p>Con la conversione in legge del D.L. in oggetto sono state introdotte, in particolare, le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si prevede una disciplina transitoria per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 6 comma 2-bis): in riferimento al calcolo dell’importo del fringe benefit, connesso alla concessione (in particolare) di autoveicoli in uso promiscuo, ricordiamo che la legge di bilancio 2025 aveva cambiato tale calcolo¹, agevolando la concessione di auto con trazione elettrica/plugin, penalizzando le tipologie tradizionali di motorizzazione (benzina e diesel); tale novità, in vigore dal 01/01/2025, si applica ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si era però posto il problema della normativa da applicare ai casi di auto ordinate nel 2024 e concesse nel 2025: l’emendamento al DL appena approvato, garantisce ora l’applicazione della “vecchia” disciplina² ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 30/06/2025. • Vengono apportate alcune modifiche al cosiddetto “bonus elettrodomestici”, introdotto dalla legge di bilancio 2025³: viene eliminata la classe minima di efficienza che era stata fissata a “B” e, per quanto riguarda la modalità di sfruttamento del bonus, si prevede che il beneficiario presenti al rivenditore, anche in negozi online, un “voucher elettronico” che si dovrà preventivamente ottenere, accedendo con Spid o CIE, sulla piattaforma gestita dalla società Pago Pa. I dettagli relativi alla tipologia di elettrodomestici agevolabili ed alle procedure da seguire per l’ottenimento del “voucher”, saranno indicati da un decreto attuativo non ancora pubblicato.
<p>Comunicazione al Registro Imprese della casella pec degli amministratori di società: ultime novità dalle Camere di Commercio</p>	<p>In riferimento alla novità introdotta dalla legge di bilancio, che obbliga gli amministratori a comunicare l’indirizzo della propria casella PEC al Registro Imprese competente⁴, segnaliamo che la Camera di Commercio di Treviso-Belluno ha pubblicato le proprie indicazioni in merito a tale adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La novità si applica alle domande di iscrizione degli atti costitutivi di società di capitali, persone, cooperative e consorzi presentate al Registro delle imprese a partire dal 1 gennaio 2025. Quindi per le nuove società costituite dal 2025; • A partire dal 15 aprile 2025, anche le società di capitali, persone, cooperative e consorzi, già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, hanno l’obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori e liquidatori, in occasione: <ol style="list-style-type: none"> a) (per società di capitali) del deposito delle pratiche di conferma/nomina delle cariche sociali e variazione dei dati già iscritti (es. poteri, variazione domicilio fisico); b) (per le società di persone) del deposito delle pratiche di modifica del contratto sociale dalle quali consegue l’attribuzione della qualifica di socio

¹ Per i dettagli si veda la ns. circolare n. 1/2025, pag. 3

² La “vecchia” disciplina, ricordiamo, si basa non sulla tipologia di motorizzazione ma sull’emissione di CO₂, secondo la seguente tabellina:

- ⇒ 25% di una percorrenza di 15.000km, con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km;
- ⇒ 30% di una percorrenza di 15.000km con emissioni tra 60 e 160 g/km;
- ⇒ 50% di una percorrenza di 15.000km con emissioni tra 160 e 190 g/km;
- ⇒ 60% di una percorrenza di 15.000km con emissioni superiori a 190 g/km.

³ Si veda la ns. circolare n. 1/2025 a pag. 2

⁴ Si vedano in proposito le ns. circ. 01/2025 e informativa n. 7/2025

	<p>amministratore/liquidatore o la modifica dei poteri e variazione dei dati già iscritti (es. variazione domicilio fisico);</p> <ul style="list-style-type: none">• è consentita l'indicazione del domicilio digitale (casella PEC) della società amministrata o in liquidazione.• resta ferma la possibilità di comunicare <u>volontariamente</u> il domicilio digitale di amministratori e liquidatori. <p>Segnaliamo che, ad esempio, anche la CCIAA di Pordenone-Udine ha adottato, sostanzialmente, le stesse istruzioni.</p> <p>Si consiglia, in ogni caso, di monitorare il sito della propria CCIAA di competenza, per verificare eventuali disposizioni particolari che siano state pubblicate sull'argomento.</p>
--	--

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza